



MANUALE PER L'IMPRESA

Il presente prontuario vuole rappresentare una sorta di vademecum, probabilmente nemmeno completo, di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici a cui sono assoggettate le varie tipologie di attività.

Anche solo da una sommaria lettura ci si può immediatamente rendere conto di quanti e quali siano i tanti “lacci e laccioli” cui sono sottoposte le nostre aziende e che ovviamente incidono nei loro bilanci e nella quotidianità.

Gli argomenti sono trattati in maniera semplice e molto sintetica, rappresentando di fatto un promemoria o una check list per l'imprenditore attento; chi lo desidera potrà contattare i nostri uffici per approfondire ogni tematica trattata. La Confcommercio di Bassano del Grappa, grazie alla grande esperienza maturata nel settore del Commercio, del Turismo e dei Servizi è in grado di offrire una generale consulenza a tutti gli associati che ne avessero necessità, fornendo una completa assistenza per il disbrigo di tutte le pratiche.

Per ogni necessità, non esitate quindi a contattarci ai seguenti recapiti:

CONFCOMMERCIO DEL MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA

LARGO PAROLINI , 52

36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

TEL. 0424523108 - FAX 0424521367

Mail info@ascom.bassano.vi.it

PEC confcommerciobassano@pec.aziendaimpresa.it

- ✓ **NORMATIVE ED ADEMPIMENTI DI INTERESSE GENERALE**
- ✓ **SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**
- ✓ **SETTORE NON ALIMENTARE**
- ✓ **SETTORE ALIMENTARE – ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**
- ✓ **GIOCHI E TABACCHI**
- ✓ **RIFIUTI ED AMBIENTE**
- ✓ **STRUTTURE RICETTIVE**
- ✓ **VARIE**

NORMATIVE ED ADEMPIMENTI DI INTERESSE GENERALE

- I.C.P. – Imposta sulla pubblicità
- SIAE – SCF – Canone RAI
- Bilance ed altri strumenti metrici
- Firma Digitale
- Posta Elettronica Certificata
- Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
- Fattura Elettronica verso la P.A.
- Privacy
- Legge Antifumo
- Normativa antiriciclaggio
- Pubblicità dei prezzi
- POS
- Conservazione dei documenti fiscali

I.C.P. – Imposta sulla Pubblicità

L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, iscrizioni su vetrine e su ogni altra forma pubblicitaria visiva o acustica. Ricordiamo che per l'installazione di insegne va richiesta una apposita autorizzazione ai competenti uffici tecnici comunali ed, in taluni casi, la stessa è anche richiesta per le semplici vetrofanie. Prima di iniziare una qualsiasi forma di pubblicità è obbligatorio effettuare la denuncia presso l'Ente concessionario (ABACO, GEAP, ICA, ecc.) o negli uffici del Comune competente.

La scadenza annuale dell'imposta sulla pubblicità è fissata di norma al 31 gennaio, data entro la quale è comunque necessario comunicare eventuali variazioni. Abitualmente viene inviato il bollettino di pagamento indicante la data di scadenza direttamente dagli uffici competenti.

E' utile ricordare che è esente dall'imposta:

- L'insegna d'esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni ed alla prestazione di servizi, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché riguardino l'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Pertanto la pubblicità effettuata nelle vetrine dei negozi con cartelli, vetrofanie, foto, ecc. e relativa ai prodotti venduti (nomi di profumi, o di occhiali, o abiti, ecc.) non paga l'imposta sulla pubblicità se il cartello o il suo insieme non supera la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ogni vetrina. In caso contrario l'imposta è dovuta.

Altri casi di esenzione:

- Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali relativi all'attività svolta, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- Gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione e non al locale;
- Le insegne, le targhe ed i fregi la cui esposizione sia obbligatoria per legge fino al mezzo metro quadrato di superficie ovvero fino alle dimensioni stabilite dalle norme speciali;
- La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

E' inoltre esente dal pagamento dell'imposta la pubblicità riportata sugli automezzi aziendali purché contenente esclusivamente indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa. Da prevalente interpretazione pare che l'esenzione riguarda sia gli automezzi per il trasporto in conto proprio che in conto terzi.

S.I.A.E. - SCF - CANONE RAI

Coloro che detengono nei locali (negozi, alberghi e pubblici esercizi) televisori, apparecchi musicali o altri apparecchi meccanici per la diffusione sonora, sono tenuti al pagamento dei diritti **S.I.A.E.**

La scadenza per il pagamento di radio, TV e filodiffusione rimane fissata per la fine del mese di febbraio di ogni anno (salvo proroghe).

Si ricorda che per il pagamento dei diritti S.I.A.E. per le audizioni sonore negli esercizi commerciali, pubblici esercizi ecc., e l'utilizzo del repertorio musicale nei negozi di vendita di apparecchi radio, TV, dischi e affini è previsto uno sconto fino al 25% per tutte le imprese associate alla CONFCOMMERCIO e alla FIPE. Altre e più particolari convenzioni sono previste per le sale da ballo con l'accordo SILB e per le strutture ricettive per il tramite della FEDERALBERGHI. Le agevolazioni sono comunque subordinate al rispetto del termine di pagamento che ricordiamo può anche essere effettuato direttamente presso i nostri uffici.

Coloro che diffondono musica d'ambiente – sia audio, che audio/video – attraverso qualsiasi apparecchio, quale radio, TV, lettori CD e DVD, ecc. sono tenuti anche al pagamento dei diritti dei discografici, meglio noti come **SCF**.

La scadenza per il pagamento del diritto dovuto è fissata al 15 marzo per attività commerciali e al 31 maggio per pubblici esercizi, parrucchiere, estetiste e strutture ricettive. Il pagamento, per il quale è prevista una riduzione del 30% per gli associati, è diversificato a seconda della tipologia di attività:

NEGOZI: tramite bollettino che riceveranno direttamente da SCF (per le ditte già censite) o ritirando il modulo disponibile nella nostra segreteria.

P.E. e ALBERGHI: tramite MAV che sarà loro inviato per il tramite degli uffici SIAE.

Non va poi dimenticato il versamento annuale del canone speciale **RAI** previsto sia per chi detiene apparecchi radiotelevisivi, ma anche per la semplice radio, peraltro oggetto di un'attenta attività di continuo controllo da parte dei funzionari RAI che hanno accertato tutti i monitor muniti di ricevitore per digitale terrestre, compresi quelli forniti da Lottomatica.

BILANCE E ALTRI STRUMENTI METRICI

Le bilance che i commercianti usano per lo svolgimento delle loro attività sono soggette a controlli periodici ogni tre anni.

In ogni caso, il controllo deve avvenire entro 60 giorni dalla prima utilizzazione dello strumento e quindi in seguito:

- per masse e misure a campione, misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna: **5 anni**;
- per strumenti per pesare: **3 anni**;
- per complessi di misura per carburanti: **2 anni**;
- per misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua: **4 anni**;
- per misuratori massicci di gas metano per autotrazione: **2 anni**;
- per strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi: **4 anni**;

Il controllo sullo strumento metrico è affidato alla Camera di Commercio – secondo quanto disposto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997 – che ha assorbito gli Uffici periferici metrici, precedentemente istituiti presso il Ministero dell'Industria in cui rimane comunque l'Ufficio centrale.

La verifica periodica consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità dello strumento di misurazione per tutelare il consumatore.

L'eventuale accertamento positivo del funzionario della Camera di Commercio è contrassegnata con etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione.

I controlli comunque, possono anche essere svolti da laboratori accreditati dalle stesse CCIAA cui devono offrire garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

FIRMA DIGITALE

Oggi più che mai, con l'introduzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, è utile che le imprese si dotino di un sistema di firma digitale per spedire ogni sorta di pratica amministrativa e per inviare alla Camera di Commercio le denunce, i bilanci e gli atti in via telematica.

Esistono vari sistemi di firma digitale, tra i quali la CNS rilasciata dalla Camera di Commercio competente, che inoltre offre all'impresa la possibilità di usufruire gratuitamente di alcuni servizi.

Ricordiamo che tali dispositivi (è sempre preferibile la chiavetta in loco della card con microchip) sono oggi di fatto divenuti obbligatori per particolari pratiche verso i Monopoli di Stato, gli Sportelli Unici delle Attività Produttive, l'adesione al MEPA, ecc.

Rimane comunque ferma la possibilità di richiedere, tramite i nostri uffici, ogni sorta di certificato, visura ed inviare telematicamente denunce e bilanci.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Tutte le imprese hanno l'obbligo di:

- dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC);
- darne comunicazione al Registro delle Imprese.

Ricordiamo che tramite la Confcommercio di Bassano del Grappa è possibile espletare facilmente tutte le formalità ed attivare un account di posta elettronica certificato e personalizzato (.....@legalmail.it) con avviso via sms ad ogni corrispondenza ricevuta.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è uno strumento di trasparenza ed ottimizzazione degli acquisti pubblici di beni e servizi introdotto con la legge Finanziaria del 2000 e gestito tramite CONSIP, società del Ministero dell'Economica e delle Finanze all'uopo costituita.

Il Mercato Elettronico garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi (per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, cioè fino a 130mila euro per le amministrazioni centrali, e fino a 200mila euro per quelle locali) semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando razionalizzazione e concorrenzialità. Un'opportunità per le Imprese, che possono offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione.

Possono richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico tutte le imprese che offrano prodotti o servizi che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche (elenco non esaustivo e molto più dettagliato per ogni singola categoria): Corsi di Formazione, Carburanti e Lubrificanti, Beni e servizi per la sanità, Prodotti alimentari, Servizi postali e di trasporto, Servizi e supporti per la scuola, Veicoli, Hardware e Software, Servizi di catering, Mobili arredi e materiale per l'ufficio, Impianti e manutenzioni antincendio, Servizi e prodotti per la pulizia, Materiale igienico sanitario, Materiale elettrico e Macchine ed attrezzature per l'ufficio.

Per ottenere l'abilitazione e l'accreditamento (procedura da rinnovare ogni 6 mesi) bisogna essere in possesso del dispositivo di firma digitale.

FATTURA ELETTRONICA VERSO LA P.A.

Dal 31 marzo 2015 è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica verso ogni Amministrazione Pubblica quali, ad esempio, Comuni, Scuole, Camere di Commercio, Forze dell'Ordine, ecc.

Le aziende devono quindi organizzarsi per digitalizzare tutto il processo di emissione, invio e conservazione del flusso elettronico relativo al documento fiscale, senza il quale l'Amministrazione di riferimento non potrà dar seguito ad alcun tipo di pagamento.

Per agevolare gli adempimenti in capo alle aziende, la Confcommercio di Bassano ha istituito un servizio semplice e dedicato agli associati che intendono sgravarsi da ogni aggravio burocratico connesso con la fattura elettronica. In particolare i nostri uffici possono:

- Compilare direttamente la fattura in formato elettronico o recuperare i file XML prodotti dal vostro gestionale;
- Firmare digitalmente per Vostro conto la fattura elettronica;
- Trasmettere la fattura attraverso il sistema di interscambio SDI.
- Gestire la conservazione sostitutiva del documento per 10 anni.

PRIVACY

Riportiamo di seguito una breve sintesi delle disposizioni contenute nella Legge che disciplina la riservatezza e la tutela dei dati e cioè il D.Lgs. 196/2003, considerando che nello svolgimento dell'attività imprenditoriale è normale che vengano trattati dati personali o riferibili ad altri e diversi soggetti.

I dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per cui vengono raccolti ed il TITOLARE DEL TRATTAMENTO (società, libero professionista o ditta individuale) è chiamato ad attuare tutti gli obblighi di legge ed i relativi sistemi di protezione.

Per svolgere queste mansioni possono essere nominati uno o più RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO, appositamente designati con atto scritto, nel quale indicare i vari compiti ed incarichi assegnati. Inoltre il Titolare del Trattamento è tenuto a designare gli INCARICATI AL TRATTAMENTO dei dati, cioè quelle persone che materialmente effettuano le operazioni di trattamento dei dati (ad es. archiviazioni, imputazione nel sistema informatico, ecc.).

Prima di raccogliere i dati è necessario rendere all'interessato una INFORMATIVA sulle modalità e finalità del trattamento, sui soggetti ai quali i dati possono essere passati, sui riferimenti del titolare e del responsabile del trattamento, ecc. L'INFORMATIVA può essere resa anche in forma verbale.

Talvolta è necessario ottenere un CONSENSO scritto dal parte dell'interessato, quando si trattano i cosiddetti "dati sensibili" (per tali si intendono: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, l'iscrizione a sindacati, le convinzioni/credo a carattere religioso, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e le preferenze sessuali).

Per gli altri casi non è necessario documentare per iscritto tale consenso quando il trattamento dei dati viene effettuato unicamente a fini di assolvimento di obblighi di legge, di obblighi derivanti da contratto o per lo svolgimento di attività economiche.

Il titolare del trattamento, anche avvalendosi dei suoi responsabili, deve adottare delle MISURE MINIME DI SICUREZZA per ridurre i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati o di accesso non autorizzato in conformità a quanto previsto dall'all. B del DLGS 196/2003.

Ricordiamo infine che il DPS, il manuale nel quale venivano riportate tutte le procedure interne per la sicurezza dei dati in azienda, è stato abrogato.

VIDEOSORVEGLIANZA: chi utilizza sistemi di videosorveglianza deve obbligatoriamente attenersi ad una serie di regole stabilite dal Garante quali ad esempio la sistemazione di cartelli informativi, i termini di conservazione delle immagini, ecc.

Ricordiamo alle imprese che la violazione di norme in materia di videosorveglianza può aver rilevanza sia sotto il profilo "privacy" sia sotto il profilo dei diritti del lavoratore previsti dallo Statuto dei lavoratori. E' quindi doveroso informarsi sugli adempimenti del caso prima di installare e mettere in funzione degli impianti di videosorveglianza che possano anche configurare uno strumento di controllo sull'attività dei propri dipendenti, nel qual caso è necessario ottenere un'autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro e/o delle rappresentanze sindacali ove presenti in azienda.

LEGGE ANTI-FUMO

Dall'entrata in vigore del c.d. Decreto Sirchia, nei negozi, uffici, botteghe artigiane nonché nei bar, ristoranti, alberghi e tutti i locali di intrattenimento (circoli privati, palestre, sale corse, sale gioco, cinema e teatri, ecc.) è fatto obbligo di

esporre in ogni ambiente accessibile al pubblico, il cartello di “VIETATO FUMARE”, conforme alle disposizioni di legge. Gli appositi cartelli devono recare la scritta “VIETATO FUMARE” integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge e dalle sanzioni applicabili ai contravventori; in particolare si richiama l’attenzione sul fatto che il titolare deve riportare sul cartello i nominativi dei soggetti ai quali spetta vigilare per l’osservanza del divieto. Quindi l’apposito spazio sul cartello non deve essere lasciato in bianco ma indicare il nominativo del titolare o degli eventuali delegati alla vigilanza che devono essere nominati per iscritto.

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con il Dlgs 231/2007 che ha ben definito gli adempimenti in carico a professionisti ed intermediari finanziari in materia di antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo, sono stati estesi alcuni adempimenti anche ad operatori del mondo del commercio di oro ed oggetti preziosi, nonché agli antiquari e alle gallerie d’arte.

Tali attività, pur se esonerate dagli obblighi di identificazione e registrazione della clientela, sono comunque assoggettate all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette alle autorità competenti, qualora abbiano ragione di ritenere che determinate situazioni commerciali siano legate ad attività criminose.

Per le agenzie immobiliari e per quelle di recupero crediti, permangono invece anche gli obblighi di adeguata verifica della clientela e quindi di registrazione delle informazioni che hanno acquisito, nei casi in cui:

- Instaurano col cliente un rapporto continuativo;
- Quando eseguono o assistono operazioni di valore superiore ai 15.000 euro;
- Ogni volta che abbiano il sospetto di riciclaggio.

UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE: ricordiamo inoltre con il medesimo provvedimento legislativo è stato posto un limite per le transazioni effettuate a mezzo contanti, assegni bancari e postali al portatore ed assegni circolari al portatore che non potranno mai superari i 999,99 Euro.

Operativamente, per importi pari o superiori ai 999,99:

- è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- l’importo di 1.000 Euro è riferito alla somma complessiva dell’operazione: pertanto è vietato anche suddividere “artificialmente” un unico importo di 1.000 Euro o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale;
- il versamento in contante o il prelievo in contanti da una banca non determina l’applicazione della sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori a 1.000 Euro; infatti, l’operazione risulta corretta in quanto la controparte è un intermediatore finanziario abilitato.

PUBBLICITA’ DEI PREZZI

Le merci esposte per la vendita al minuto nelle vetrine esterne, all’ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell’esercizio ovvero su aree pubbliche e sui banchi di vendita, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l’indicazione del prezzo di vendita. Quando sono esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto in unità, è sufficiente l’apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l’indicazione del prezzo.

Non è prevista l’esposizione del cartello con prezzo di vendita per quei prodotti sui quali si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Gli esercizi che vendono oggetti preziosi e d’antiquariato, per ragioni di sicurezza, sono gli unici a godere della possibilità di esporre il cartello dei prezzi di vendita in maniera visibile solo dall’interno.

Da qualche anno anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno l’obbligo di esporre un listino prezzi o un menù, consultabile dalla clientela anche dall’esterno dei locali.

POS

Dal 30 giugno 2014 i professionisti e le imprese hanno l'obbligo di accettare pagamenti tramite POS per acquisti da parte di privati di prodotti e servizi di importo superiore a 30 Euro.

In proposito segnaliamo che mentre sino ad oggi non erano previste sanzioni per le aziende che di fatto non si adeguavano al nuovo disposto normativo, è ora in discussione al parlamento una bozza di Legge tesa ad introdurre delle ammende per chi non si adegua. Sulla questione vi terremo aggiornati.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI E RICEVUTE

Si fornisce una tabella che riassume i tempi di conservazione dei documenti fiscali e ricevute che il possessore, in qualità di privato cittadino, deve rispettare. Si ricorda però che i titolari di partita iva devono conservare i documenti e le scritture contabili ai fini civilistici per almeno 10 anni.

ABBONAMENTO TV	10 Anni
CONTRIBUTI COLLABORATRICE DOMESTICA	10 Anni
RICEVUTE AFFITTO	5 Anni
UTENZE DOMESTICHE (Luce, gas, acqua, ecc.)	5 Anni dalla data di scadenza del pagamento ai fini fiscali (10 Anni ai fini civilistici)
CONTRAFFEZIONI STRADALI	5 Anni
MUTUI E PAGAMENTI RATEALI	5 Anni dalla scadenza della singola rata
SPESE MEDICHE	5 Anni
SPESE CONDOMINIALI	5 Anni
SPESE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 36% 50% 65%	10 Anni
BOLLO AUTO	3 Anni dalla data di scadenza anche se l'auto è stata venduta
CAMBIALI	3 Anni dalla loro scadenza
SCONTRINO DI ACQUISTO MERCI	24 mesi (sia ai fini della prova di acquisto sia per esercitare diritti di garanzia)
INCIDENTI AUTOMOBILISTICI (Documentazione)	2 Anni
ASSICURAZIONI	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
ISCRIZIONI A PALESTRE PRIVATE	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
ESTRATTI CONTO BANCARI	60 giorni per contestare le risultanze contabili dell'E.C.; 10 Anni per impugnare l'E.C. in caso di errori ed omissioni
RETTE SCOLASTICHE	1 Anno; 5 Anni (se utilizzate ai fini fiscali)
PAGAMENTI TRIBUTI (F/24, ICI, TARSU, COSAP, ecc.)	5 anni a partire dall'anno successivo alla dichiarazione di riferimento
ATTI NOTARILI	Per sempre

SICUREZZA E SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- Dlgs 81/2008
- Obblighi formativi
- Verifica messa a terra e Ascensori

DLGS 81/2008

La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è ormai ben nota a tutti con il nome della prima Legge che entrò nel merito della materia: la 626. Oggi a normare questi delicati aspetti è il Dlgs 81/2008 che non si applica a tutte le imprese (ad es. non si applica all'impresa individuale senza dipendenti), ma solo a quelle in cui vi operano lavoratori subordinati (anche collaboratori a progetto, associati in partecipazione, lavoratori a chiamata, voucher, ecc.) ed in ogni caso quando l'impresa è svolta in forma societaria.

Può però accadere, ad esempio, che:

- una impresa non soggetta alla sua nascita alla normativa lo diventi in seguito, ad esempio per l'assunzione di uno o più dipendenti;
- un soggetto decida di dar vita ad una impresa assumendo da subito dipendenti, oppure avviandola in forma societaria e quindi rientrando sin dall'inizio della attività nel campo di applicazione della Legge.

Fra gli adempimenti principali si rammenta la nomina del cosiddetto "RSPP" (più correttamente: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Se il datore di lavoro decide di autonominarsi (nei casi in cui è consentito, ad es. aziende commerciali fino a 200 addetti e quasi tutte le aziende artigianali o industriali fino a 30 addetti, ecc) occorre che questo frequenti l'apposito corso in materia di sicurezza sul lavoro.

Pur essendo un adempimento estremamente importante, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esaurisce gli obblighi che la Legge pone a capo del datore di lavoro.

Di seguito si elencano alcuni degli altri obblighi generali:

- effettuare la valutazione dei rischi compresi quelli derivanti da stress lavoro correlato e redigerne un documento scritto (DVR), comprese le misure per la gestione dell'emergenza e, ove previsti, i piani di evacuazione;
- individuare le misure di prevenzione e protezione e programmarne l'attuazione nel tempo;
- adottare misure di emergenza per il pronto soccorso e l'antincendio, provvedendo anche alla nomina degli addetti a tali misure ed alla loro formazione obbligatoria (Corso per addetti antincendio, Corso per addetti pronto soccorso);
- far nominare ai dipendenti un loro rappresentante in materia di sicurezza (RLS) e provvedere alla sua formazione;
- formare i lavoratori addetti all'utilizzo di determinate attrezzature (carrelli elevatori, gru, ecc.);
- far frequentare a tutti i dipendenti un corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro della durata minima di 8 ore (per il rischio basso);
- fornire i necessari D.P.I.;
- installare tutta la cartellonistica obbligatoria nei locali dell'azienda (estintori, uscite di emergenza, cassetta pronto soccorso, ecc.);
- nominare, nei casi previsti dalla legge, il medico competente e effettuare le periodiche visite mediche obbligatorie;
- verificare le dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico e termoidraulico).

La Confcommercio di Bassano del Grappa è in grado di assistere le imprese in questa delicata materia con un servizio a 360° mirato a curare tutti gli adempimenti.

Sono inoltre state stipulate apposite convenzioni per tutti gli adempimenti di carattere sostanziale (analisi dei rischi attraverso la redazione di check list, documenti di analisi, rilevazioni di impatto acustico, verifica immissioni in atmosfera, ecc.) e medico-sanitari.

Si segnala che sono costanti i mutamenti nella normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per cui si invita a prestare attenzione alle novità che saranno tempestivamente riportate sul nostro notiziario ed attraverso informative specifiche.

OBBLIGHI FORMATIVI

Tutte le figure richieste dal Dlgs 81/2008 sopra descritte, normalmente richiedono un atto di nomina e soprattutto la frequentazione di un apposito corso in grado di formare le persone sulle responsabilità e competenze necessarie per svolgere con efficienza la loro funzione.

L'ufficio Formazione della Confcommercio di Bassano ha maturato una lunga esperienza in materia ed è in grado di fornire, anche direttamente in azienda oppure on-line (laddove prevista dalle norme), ogni tipo di attività formativa necessaria per il corretto inquadramento ai fini della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Di seguito sintetizziamo le caratteristiche dei corsi di formazione più attinenti al settore del terziario e del turismo:

- **RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione):** nel caso in cui i compiti di prevenzione e protezione siano assunti direttamente dal datore di lavoro, i corsi di formazione sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: 16 ore, 32 ore o 48 ore. Ogni 5 anni inoltre, sono previsti dei percorsi di aggiornamento di durata sempre modulata in base ai diversi livelli di rischio (6 ore, 10 ore o 14 ore);
- **RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza):** laddove democraticamente eletto tra i lavoratori, l'RLS deve frequentare dei corsi della durata minima di 32 ore con verifica finale di apprendimento. Vigè poi un obbligo di aggiornamento periodico di minimo 4 ore all'anno per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e minimo 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti;
- **Addetto antincendio:** anche per la formazione di queste persone è necessario individuare a quale categoria di rischio appartiene l'azienda. Per le aziende a rischio basso il corso dura 4 ore, per il rischio medio 8 ore, per il rischio alto 16 ore, mentre per attività particolarmente rilevanti (attività commerciali con superficie superiore ai 5.000 mq, strutture ricettive con oltre 100 posti letto) è addirittura necessario conseguire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- **Addetto al Primo Soccorso:** E' previsto un corso di formazione teorico / pratico della durata complessiva di 12 ore, da ripetere con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (modulo da 4 ore);
- **Corso carrellisti:** tutto il personale addetto alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo deve frequentare dei corsi di formazione teorico-pratici della durata minima di 12 ore prevista per la tipologia più semplice dei carrelli industriali semoventi;
- **Corso lavoratori:** tutti i lavoratori impiegati in azienda devono frequentare un apposito corso formativo (da aggiornare ogni 5 anni) di 8/12 o 16 ore in base al livello di rischio.

VERIFICA MESSA A TERRA ED ASCENSORI

Come noto, il datore di lavoro deve garantire l'idoneità dell'impianto elettrico aziendale ed in particolare è necessario che si assicuri di aver provveduto alla denuncia della "messa a terra" e alle successive verifiche obbligatorie con la seguente cadenza:

- 2 anni per cantieri edili o attività commerciali a maggior rischio di incendio
- 5 anni per tutte le altre attività

Le verifiche possono essere eseguite soltanto da organismi ispettivi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive sulla base della normativa europea UNI CEI.

Gli ascensori invece devono essere sottoposti a verifica ogni 2 anni (ed a verifiche straordinarie nei casi previsti).

Ricordiamo che Confcommercio Bassano ha stipulato una vantaggiosa convenzione per le verifiche di cui sopra, con azienda specializzata.

SETTORE NON ALIMENTARE

- Vendite straordinarie
- Supporti audio-video
- Articoli pirotecnici e precursori di esplosivo
- Etichettatura dei prodotti tessili e pelletteria
- Fotocopie e diritto d'autore
- Polizza R.C. per mediatori immobiliari
- Vendita di prodotti fitosanitari / agro farmaci
- Commercio e servizi per animali vivi

VENDITE STRAORDINARIE

Quando un commerciante al dettaglio promuove e pubblicizza la vendita di uno o più prodotti a prezzi scontati, di fatto sta effettuando una vendita straordinaria e quindi ricade necessariamente in uno dei 3 casi di seguito specificati:

VENDITE DI FINE STAGIONE

Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda.

COMUNICAZIONE

L'effettuazione della vendita di fine stagione NON è più soggetta a nessuna comunicazione da inviarsi al Comune.

DURATA

Possono essere effettuate in due periodi dell'anno (Saldi Invernali e Saldi Estivi) e cioè dal primo giorno feriale antecedente il 6 gennaio (nel 2015 sono state anticipate a sabato 3 gennaio) sino al 28 febbraio e dal primo sabato di luglio al 31 agosto.

Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

VENDITE PROMOZIONALI

Le vendite promozionali possono essere effettuate dall'esercente al dettaglio per tutti o per una parte soltanto dei prodotti in qualsiasi periodo dell'anno. Non comportano comunicazioni al comune ma continua a permanere l'obbligo, per quei commercianti che vendono prodotti aventi carattere di stagionalità o di moda, di NON poterle effettuare nei 30 giorni precedenti la data di inizio Saldi.

VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessazione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda e per ristrutturazione o rinnovi dei locali.

COMUNICAZIONE

Le vendite di liquidazione possono essere effettuate solo previa comunicazione da inviarsi al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della svendita, con allegata tutta la documentazione prevista dalla normativa, tra cui evidenziamo la necessità di predisporre un allegato inventario di tutta la merce presente in negozio.

DURATA

Le vendite di liquidazione possono durare al massimo 6 settimane e nei casi di rinnovo o ristrutturazione dei locali, il negozio deve osservare un periodo di chiusura (per poter svolgere i lavori) di almeno 7 giorni. In ogni caso, per le vendite di liquidazione non esistono particolari divieti e quindi possono essere effettuate anche nei 30 giorni precedenti la data di inizio Saldi.

DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di riassortire la merce in vendita, dopo la data di inizio della liquidazione.

PUBBLICITA' DEI PREZZI IN CASO DI VENDITE STRAORDINARIE

Le merci oggetto di vendita straordinaria devono essere identificabili in modo chiaro ed inequivocabile, con separazione fisica idonea a distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.

E' fatto obbligo di indicare, con apposito cartellino esposto al pubblico, il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo finale. Non sono consentite indicazioni generali del tipo: "sconto totale del 20%".

VENDITE SOTTO-COSTO

Si richiamano in estrema sintesi le principali regole in materia di vendite sottocosto.

Salvo alcuni casi (prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti difettati, prodotti usati per dimostrazioni, ecc), la vendita sottocosto, di uno o più articoli, deve essere comunicata al Comune ove è ubicato l'esercizio almeno 10 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può

essere superiore a 50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

SUPPORTI AUDIO-VIDEO

L'art. 75 bis del T.U.L.P.S (testo unico leggi pubblica sicurezza) modificato dalla Legge 248/2000 prevede per "chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro".

Particolare attenzione devono prestare a questo adempimento, oltre ai videonoleggi, anche le edicole che di fatto esercitano la vendita di questo tipo di merce, ormai rientrante nella normalità del prodotto editoriale.

Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, oltre alla sanzione da € 516 a € 3.098, è ordinata la cessazione dell'attività, mentre in caso di violazione di eventuali prescrizioni, può essere disposta la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento.

ARTICOLI PIROTECNICI E PRECUSSORI D'ESPLOSIVO

Il Ministero dell'Interno ha emanato una Circolare in cui illustra alcuni aspetti della nuova normativa, con particolare riferimento alla vendita e detenzione dei prodotti " ex declassificati".

Non esistono più prodotti "declassificati" o "di libera vendita" ma tutti sono stati inseriti in nuove categorie, con precise regole da osservare.

Questi prodotti sono vendibili anche se recano l'etichetta " declassificati" solo se:

- L'importatore o il fabbricante rilasciano documentazione che garantisca l'appartenenza ad una delle categorie V, gruppo D od E
- Vengono venduti ai maggiori di anni 18.

La detenzione per la vendita è invece ammessa per i seguenti limiti:

- Kg. 25 netti per i manufatti categoria V, gruppo D
- Kg 10 per gli appartenenti alla categoria V, gruppo E

Con il Regolamento UE 98/2013 la Comunità europea ha inteso regolamentare l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. La finalità principale del regolamento è, pertanto, quella di contrastare l'eventuale uso distorto di determinate sostanze chimiche in quanto " precursori " per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Con riferimento alle sostanze indicate negli Allegati I e II, il Regolamento impone agli operatori economici di segnalare tutte le movimentazioni con carattere di " operazione sospetta " , per cui vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la sostanza o la miscela sia destinata alla fabbricazione illecita di esplosivi. Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalando la transazione, o il tentativo di transazione, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata; devono inoltre essere segnalate sparizioni e furti significativi di tali sostanze.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI E PELLETERIA

Recentemente è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo relativo alla denominazione delle fibre tessili e dei pellami e alla loro etichettatura. L'obbligo dell'etichettatura dei prodotti tessili e pelletteria scatta nel momento in cui la merce viene venduta al pubblico e, pertanto, ricade sul commerciante l'onere di vendere il prodotto in regola con

le norme di etichettatura di composizione. Anche il commerciante è quindi soggetto a pesanti sanzioni e ritiro della merce non conforme a norme di legge.

L'etichetta deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1) La composizione della fibra tessile deve essere scritta per esteso e in lingua italiana (es.: 100% cotone e non "cotton") e in ordine percentuale di peso decrescente (es.: 98% cotone 2% elasthan);
- 2) Deve avere l'esatta composizione riportata nei documenti commerciali;
- 3) Saldamente fissata al capo in vendita e quindi stampata o cucita e ben visibile all'interno del capo (non ad esempio con cartellini esterni che vengono poi buttati);
- 4) Provenienza: dati e domicilio fiscale della azienda produttrice/distributrice;
- 5) Per il capi con inserti in pelliccia, pelle o per piumini e bottoni (es. in corno o madreperla) ci deve essere la dicitura "contiene parti non tessili di origini animali".

FOTOCOPIE E DIRITTO D'AUTORE

Quanti all'interno del proprio punto vendita effettuano anche un servizio di fotocopie al cliente (tabaccherie, cartolerie, edicole, ecc.) devono ricordarsi che la riproduzione di opere letterarie (libri, riviste, ecc.) è consentita a condizione che:

- Sia effettuata dal cliente per esclusivo uso personale a scopi di lettura o studio, senza alcun tipo di utilizzo a fini commerciali;
- Nel limite massimo del 15% del volume o del fascicolo, escluse le pagine di pubblicità.

In ogni caso i commercianti che eseguono fotocopie dovranno sottoscrivere un accordo con la SIAE e quindi versare i compensi di riproduzione dovuti per diritto d'autore, calcolati forfettariamente secondo la seguente tabella:

FOTOCOPIE EFFETTUATE IN MANIERA CONTINUATIVA

N. COPIATORI	Compenso a macchina	Totale annuo
1 macchina	€ 219,00	€ 219,00
2 macchine	€ 355,00	€ 710,00
3 macchine	€ 472,00	€ 1.416,00
4 macchine	€ 602,00	€ 2.408,00
5 o più macchine		€ 2.845,00

Se la fotocopatura non è l'attività prevalente dell'esercizio commerciale e la stessa viene svolta con una sola in maniera occasionale, è previsto il pagamento di un compenso forfettario biennale di € 163,00.

POLIZZA R.C. PER MEDIATORI IMMOBILIARI

La legge sulla disciplina della professione di mediatore prevede che per l'esercizio della attività deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. La copertura assicurativa è quindi obbligatoria per ogni iscritto al ruolo.

F.I.M.A.A., la Federazione Nazionale degli agenti d'affari in mediazione aderente a Confcommercio, ha stipulato una convenzione per garantire ai mediatori la copertura assicurativa conforme alle indicazioni Ministeriali a costi contenuti.

Usufruire della copertura assicurativa attraverso la convenzione F.I.M.A.A. è molto semplice: è sufficiente l'adesione a Confcommercio e alla F.I.M.A.A., che può essere perfezionata contestualmente al versamento della quota assicurativa e che permette di usufruire anche di tutta una serie di opportunità aggiuntive.

Per quanti già aderiscono si rammenta l'importanza di comunicare ogni variazione di ragione sociale o compagine sociale o trasformazione da ditta individuale a società e viceversa ai fini del corretto calcolo del premio assicurativo. Nel caso di dubbi o maggiori informazioni per la sottoscrizione della polizza F.I.M.A.A. potrete in ogni momento contattare la nostra segreteria.

VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI / AGROFARMACI

Per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari/agrofarmaci è necessaria la frequenza di un apposito corso di formazione seguito da un esame finale.

Da tali corsi di aggiornamento e dall'esame sono stati finora esentati: laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici. Per tutti questi soggetti è sufficiente la sola presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita.

ATTENZIONE: a seguito di recenti modifiche la normativa è in fase di evoluzione ed i soggetti in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie dovranno comunque frequentare nuovi tipi di corso per il rilascio e l'aggiornamento del certificato di abilitazione alla vendita. Stando alle indicazioni sino ad ora emerse, pare che coloro che sono in possesso del "vecchio" certificato di abilitazione alla vendita potranno continuare a rinnovarlo anche senza essere in possesso del titolo di studio.

In attesa dell'avvio dei nuovi corsi la Giunta Regionale ha disposto la proroga della validità dei certificati di abilitazione alla vendita in scadenza nel 2015, previa presentazione della relativa istanza all'ASL competente.

Ricordiamo inoltre che per commercializzare i prodotti fitosanitari è necessaria apposita autorizzazione per i locali di deposito e vendita rilasciata dal dipartimento di prevenzione dell'ASL.

Dal 26 novembre 2015 scattano nuovi obblighi e limiti:

- nelle rivendite dovrà essere sempre presente almeno una persona in possesso del certificato di abilitazione alla vendita;
- si dovrà registrare il carico e lo scarico di tutti gli agrofarmaci;
- tutti gli agrofarmaci dovranno essere tenuti in locali chiusi e non accessibili;
- saranno presenti sul mercato agrofarmaci per uso professionale e per uso non professionale (sull'etichetta sarà indicato se si tratta di prodotto per uso non professionale);
- tutti gli agrofarmaci per uso professionale potranno essere acquistati solo dai possessori del patentino, indipendentemente dalla classe tossicologica;

COMMERCIO E SERVIZI PER ANIMALI VIVI

Il commercio di animali vivi da compagnia ricade sotto l'attività di controllo e vigilanza dei servizi veterinari dell'ASL competente che, tra le tante cose, accertano anche il rispetto dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari variabili a seconda del tipo di attività esercitata (commercio, pensione per animali, tolettatura, ecc.)

SETTORE ALIMENTARE ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

- Corso Ex libretto sanitario
- Sistema HACCP
- Settore alimentare – ortofrutta – macelleria : principali adempimenti
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: principali adempimenti
- La Tassa sui controlli sanitari
- Tracciabilità alimentare
- Dichiarazione giacenza vini
- Etichettatura prodotti alimentari
- Vendita e/o somministrazione di pesce crudo
- Iscrizione banca dati nazionale op. ortofrutticoli

CORSO EX LIBRETTO SANITARIO

Tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) sono da tempo soggetti a specifici obblighi di formazione/informazione in materia di igiene sanitaria con particolare riferimento alle attività di produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

La Legge Regionale n.2 del 2013 ha però apportato delle rilevanti modifiche in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione e vendita di alimenti, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di impartire la formazione con le soluzioni e le modalità più opportune, stabilire la necessità di un rinnovo, le modalità di attestazione/registrazione delle ore di formazione impartita, ecc.

Con l'intento di sgravare le aziende da ogni appesantimento burocratico e normativo, la nostra Associazione continua ad organizzare specifici corsi, della durata di 3 ore, che, tenuti dai tecnici della prevenzione dell'USLL, sono in grado di garantire il corretto assolvimento degli obblighi di formazione/informazione previsti dalla norma.

SISTEMA HACCP

Per tutte le imprese che trattano prodotti alimentari (quindi tutti i soggetti che esercitano una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione di prodotti alimentari) è necessario redigere e tenere aggiornato il MANUALE DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE (redatto secondo la metodologia HACCP) a norma di quanto previsto dai regolamenti europei in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Tale documento, oltre a rappresentare le modalità di gestione dell'azienda alimentare, mira a rilevare i c.d. "Punti critici di controllo" e a definirne di conseguenza le misure preventive e correttive da adottare; tra le registrazioni obbligatorie, dopo le semplificazioni regionali, permangono quella delle non-conformità e delle temperature dei frigoriferi.

Si ricorda inoltre:

- Le aziende sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza igienica e la salubrità dei prodotti alimentari, compresa l'idoneità degli addetti alla preparazione e/o distribuzione;
- Il Responsabile dell'azienda (il Titolare o il responsabile HACCP), fra i suoi doveri, ha quello di assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare, adeguata all'azienda e al tipo di mansione svolta.

SETTORE ALIMENTARE – ORTOFRUTTA – MACELLERIA **Principali adempimenti**

- Autorizzazioni/S.C.I.A. alla vendita
- Cartello orario
- Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita (anche per unità di misura)
- Licenza U.T.F. per bevande alcoliche
- Autorizzazione comunale per installazione insegna (e versamento relativa imposta sulla pubblicità)
- Concessione occupazione suolo pubblico (espositori, portabiciclette, ecc.)
- Registro degli ingredienti delle preparazioni vendute sfuse (con chiara indicazione degli "allergeni" come definiti da regolamento europeo)
- Abilitazione alla vendita funghi freschi spontanei
- Registro sostanze zuccherine (importatori, grossisti)
- Iscrizione Banca Dati Nazionale (prod. Ortofrutticoli)
- Etichettatura prodotti ortofrutticoli
- Cartello prezzo - specie - tipo taglio carne in vendita
- Indicazioni obbligatorie per carni bovine (nato, allevato, macellato, sezionato) e adozione di un sistema di registrazione per tracciare tempi di arrivo e di messa in vendita
- Indicazione luogo di provenienza per carni pre-imballate della specie suina, ovina, caprina e di volatili

- Cartelli indicanti qualità e gradazione vini
- Notifica/Registrazione ai fini sanitari (ex autorizzazione sanitaria)
- Manuale HACCP
- Ricevuta pagamento tassa sanitaria (solo per attività prevalentemente all'ingrosso)
- Cartello Divieto di Fumare
- Iscrizione al CONAI
- Dichiarazione annuale giacenza vini (per attività con deposito superiore a 10 ettolitri)
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette ovvero SCIA ai sensi del DPR 151/2011
- Versamento iscrizione annuale al Registro Imprese
- Cartelli per vendita pane (richiedibili in associazione)
- SCIA/Licenza per attività di somministrazione
- Cartello divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18
- Pasticcerie, panifici e gastronomie, se utilizzano coloranti quali E102, E104, E110, E122, E124, E129 devono indicare nella etichettatura la seguente dicitura: "Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini".

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ***Principali adempimenti***

- Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande o S.C.I.A.
- Cartello orario
- Licenza U.T.F. vendita alcolici
- Cartelli indicanti qualità e gradazione vini sfusi
- Listino prezzi interno ed esterno (anche per i ristoranti)
- Cartello indicante il prezzo dei prodotti esposti per la vendita
- Estratto leggi P.S.
- Autorizzazione comunale per installazione insegna (e versamento relativa imposta sulla pubblicità)
- Concessione occupazione suolo pubblico (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.)
- Notifica/Registrazione ai fini sanitari (ex autorizzazione sanitaria)
- Manuale HACCP (con registrazione delle temperature)
- Tabella giochi proibiti (vistata dal Questore o dal Sindaco)
- Nulla osta per apparecchi da gioco ed intrattenimento (newslet)
- Abbonamento RAI Radio-TV
- Ricevute SIAE e SCF
- Iscrizione al CONAI
- Cartello indicante "vietato ai minori di 18 anni" (per i giochi)
- Cartello Ludopatia
- Registro/Cartello degli ingredienti delle preparazioni gastronomiche, di pasticceria o gelateria vendute sfuse (con chiara indicazione degli "allergeni" come definiti da regolamento europeo)
- Cartello Divieto di Fumare
- Cartello divieto di somministrazione degli alcolici dalle 03 alle 06
- Cartello divieto somministrazione alcolici ai minori di anni 18
- Etilometro e Cartelli "Effetti dell'alcol" all'entrata, all'interno e all'uscita negli esercizi che chiudono dopo le 24.00 oppure che effettuano intrattenimento o spettacolo indipendentemente dall'orario di chiusura
- Prodotti in vendita per asporto con prezzi
- Comunicazione quantitativi prelevati relativi al patentino Tabacchi, per chi lo possiede (30/06 e 31/12 di ogni anno)
- Certificato di Prevenzione Incendi per le attività soggette ovvero SCIA ai sensi del DPR 151/2011
- Versamento iscrizione annuale al Registro Imprese
- Iscrizione al registro AAMS per chi detiene giochi – Mod. RIES (e relativo rinnovo annuale)
- Cartello informativo sugli allergeni

LA TASSA SUI CONTROLLI SANITARI

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 194/2008, le imprese del settore alimentare che esercitano come attività prevalente la vendita all'ingrosso, indipendentemente dallo svolgimento diretto dell'attività di produzione dei beni, sono tenute a sostenere i costi per finanziare i controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle Autorità competenti.

Il provvedimento riguarda:

- tutte le imprese che svolgono attività di commercio all'ingrosso
- le attività di commercio al dettaglio, anche artigianali, che hanno effettuato, nell'anno precedente, anche vendite all'ingrosso per il 50% (e oltre) dell'intero fatturato.

Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ma normalmente è la stessa ULSS che provvede ad inviare i relativi bollettini.

TRACCIABILITA' ALIMENTARE

Ai sensi del Regolamento CE n.178/2002, tutti i produttori, trasformatori e distributori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che permettano in qualunque momento di "risalire la filiera" e quindi di individuare sia la fonte di approvvigionamento (e cioè il soggetto che ha loro fornito la merce), sia le imprese clienti alle quali è stato ceduto il prodotto.

In tal senso è bene ricordare che l'obbligo di individuazione non si estende al consumatore finale. Le norme non prevedono l'adozione di specifici sistemi o registri, ma il rispetto di tali disposizioni in termini di risultato: il commerciante, a prescindere dalle procedure adottate, deve essere in grado di fornire alle autorità competenti le informazioni richieste relative ad una data merce (fornitore, natura del bene, lotto, data di ricevimento, ecc.).

Per adempiere a questo tipo di disposizione normativa, gli operatori possono conservare le informazioni anche mediante sistemi di registrazione e di archiviazione di documenti già utilizzati purché in essi siano indicati i dati richiesti (ad. Es. DDT, fatture di vendita, ecc.).

DICHIARAZIONE GIACENZA VINI

Le attività di vendita di generi alimentari, che commercializzano anche vini, sono soggette ad una trasmissione di una dichiarazione annuale (che normalmente va presentata nei primi giorni di settembre) indicante le quantità di vini detenuti alla mezzanotte del 31 luglio, divise per le varie tipologie e varietà.

Da tale adempimento sono esonerati i commercianti al minuto che:

- esercitano professionalmente una attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

La dichiarazione va trasmessa tramite portale www.sian.it

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI

I prodotti alimentari venduti sfusi devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o applicato nei comparti in cui sono esposti oppure sull'apposito "Registro degli Ingredienti" da tenere a disposizione del cliente.

Sul cartello devono essere riportati:

1. la denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti (Attenzione alla presenza di ingredienti allergizzanti)
2. le modalità di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, ove necessario
3. la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno
4. l'origine e la provenienza
5. il titolo alcolometrico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.

DIRETTIVA ALLERGENI: La normativa prevede che ogni sostanza che appartenga all'elenco dei potenziali allergeni o sia da questi derivata, qualora impiegata nella preparazione dei prodotti alimentari e residua nel prodotto finito, anche se in forma alterata, dovrà essere necessariamente ben indicata (in grassetto, sottolineata o con caratteri diversi).

È vietata la vendita di prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato nella confezione.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: L'obbligo di etichettatura riguarda sia i prodotti confezionati sia quelli venduti al banco con qualche differenza sulle informazioni da riportare:

Per la vendita di prodotti sfusi è necessario indicare con apposito cartellino: paese d'origine, denominazione di vendita, categoria, qualità e prezzo al chilo.

Per i prodotti venduti già confezionati l'etichetta dovrà riportare le seguenti indicazioni: paese d'origine, denominazione, caratteristiche commerciali (categoria, calibro, ecc.), peso netto, lotto, prezzo al kg ed eventualmente il marchio ufficiale di controllo.

Velocemente ricordiamo le cinque gamme in cui sono classificati i prodotti ortofrutticoli:

- Prima gamma: prodotti freschi venduti senza alcun tipo di condizionamento
- Seconda gamma: prodotti appertizzati, cioè sterilizzati in recipienti chiusi
- Terza gamma: surgelati
- Quarta gamma: prodotti crudi, già tagliati, lavati ed imbustati, pronti da consumare
- Quinta gamma: Prodotti confezionati già cotti

CARNI BOVINE: a garanzia della trasparenza del mercato sono definite delle indicazioni minime tali da consentire una completa rintracciabilità delle carni bovine all'interno del territorio UE. Oltre alle diciture obbligatorie generali, nell'etichetta e nelle indicazioni di vendita ben visibili al consumatore devono essere riportate le seguenti indicazioni ai sensi del Reg.(CE) n.1760/2000:

- Numero di identificazione animale o gruppo di animali da cui provengono le carni
- Nato in(Stato membro o paese terzo di nascita)
- Allevato in (Stato membro o paese terzo in cui ha avuto luogo l'ingrasso)
- Macellato in (nome Stato + numero di approvazione)
- Sezionato in (nome Stato + numero di approvazione)

ETICHETTE DI ORIGINE CARNI SUINE, OVINE, CAPRINE E VOLATILI

Dal 1° di aprile 2015 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n.1337/2013 relativo all'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate "preimballate", che dovranno obbligatoriamente riportare in etichetta:

- Allevato in (Stato Membro o paese terzo di allevamento)
- Macellato in (Stato Membro o paese terzo di macellazione)
- Codice..... (Codice della partita che identifica le carni)

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PESCE CRUDO

Coloro che vendono o somministrano pesce destinato ad essere consumato crudo, o praticamente crudo, devono applicare particolari procedure previste dal Ministero (17 febbraio 2011)

Tali disposizioni prescrivono chiaramente che tali prodotti della pesca debbano essere preventivamente sottoposti ad un congelamento ad una temperatura non superiore a -20 °C per almeno 24 ore, solo così infatti è garantita la bonifica del pesce da eventuali parassiti presenti al suo interno, tra cui il più noto è l'*Anisakis*, che potrebbero provocare gravi patologie o conseguenze per l'essere umano che lo ingerisce.

Da una combinata lettura di tutte le disposizioni si evince però che le stesse non si applicano a particolari specie, come i molluschi bivalvi (vongole, ostriche, canestrelli, cappellette) e simili.

Pertanto, il Ristoratore che intende utilizzare pesce fresco crudo potrà:

o acquistarli già sottoposti al trattamento di congelamento, previo rilascio da parte del fornitore della prevista certificazione da tenere agli atti ed esibire in caso di controllo;

o effettuare la bonifica (congelamento) direttamente presso il proprio esercizio dovendo però adempiere ad alcuni obblighi previsti dal Regolamento Europeo ivi compresa la dotazione di idonea apparecchiatura per l'abbattimento della temperatura e l'aggiornamento della registrazione igienico-sanitaria e del relativo Manuale HACCP.

ISCRIZIONE BANCA DATI NAZIONALE OP. ORTOFRUTTICOLI

In attuazione dei Regolamenti UE, tutti i dettaglianti – compresi i commercianti su aree pubbliche – con un volume annuo di prodotti ortofrutticoli commercializzati superiore a € 60.000,00, sono tenuti ad iscriversi e a comunicare ogni successiva variazione alla c.d. BDNOO (Banca dati nazionale operatori ortofrutticoli) tenuta da Agecontrol.

La mancata iscrizione alla banca dati, oltre alla sanzione da 260 a 1.550 euro, non consente di esercitare l'attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

Per iscriversi alla banca dati gli operatori devono inviare apposita domanda nella quale andrà inserita anche l'indicazione relativa al quintalaggio della merce trattata.

L'obbligo di iscrizione riguarda fra l'altro anche tutti i grossisti ortofrutticoli (di mercato e fuori mercato), a prescindere dal volume annuo commercializzato.

GIOCHI E TABACCHI

- Iscrizione elenco operatori di gioco
- Cartello informativo ludopatie
- Patentino per rivendita sigarette
- Tabaccherie: titolari, coadiutori, assistenti

ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI DI GIOCO

Tutte le attività (negozi, rivendite di monopolio o pubblici esercizi) che nei propri locali detengono a qualsiasi titolo degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110 c.6 e 7 (tipo VLT, newslot o simili), devono necessariamente iscriversi ad un apposito elenco tenuto dall'AAMS competente. Questa iscrizione costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono qualsiasi tipo di attività inerente gli apparecchi da intrattenimento: proprietari, importatori, noleggiatori, concessionari di rete, produttori, manutentori e titolari di esercizi presso i quali sono installati detti apparecchi.

Per ottenere tale registrazione, subordinata necessariamente al possesso di precisi requisiti morali da autocertificare, è necessario effettuare un versamento di Euro 150,00 da pagarsi mediante F24 ed effettuare una procedura telematica con dispositivo di firma digitale.

Tutta la procedura è da rinnovarsi entro il 31 marzo di ogni anno (per il 2015 il termine è stato differito al 31 maggio).

CARTELLO INFORMATIVO LUDOPATIE

Tutti gli esercizi che gestiscono Slot, ma anche giochi tipo gratta e vinci, lotto, superenalotto ecc. hanno l'obbligo di affiggere i cartelli obbligatori riportanti le indicazioni sulle probabilità di vincita, e che il gioco può causare dipendenza, ben visibili all'interno dei locali .

Per informazioni e ritiro dei cartelli, aggiornati ad inizio 2015, potete rivolgervi all'Ufficio Licenze di Confcommercio.

PATENTINO PER RIVENDITA SIGARETTE

I titolari di patentino per la vendita di generi di monopolio devono comunicare, entro il 10 LUGLIO e il 10 GENNAIO di ogni anno, i quantitativi in chili e in Euro di generi di monopolio prelevati presso la rivendita aggregante nel semestre precedente. Si ricorda inoltre che i patentini hanno durata biennale e non prevedono più il rinnovo automatico, ma deve essere richiesto almeno un mese prima della scadenza del patentino alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente attraverso apposita istanza.

TABACCHERIE: TITOLARI, COADIUTORI, ASSISTENTI

I titolari di rivendite di generi di monopolio e/o di ricevitorie per il gioco del lotto possono nominare, con apposita istanza, propri famigliari o parenti come COADIUTORI fino ad un massimo di due. Il coadiutore è il soggetto che, qualora venisse a mancare il titolare della attività, ha diritto su tutti di subentrare nella attività. Questo evita il rischio di vedere sospesa o revocata l'autorizzazione da parte del Monopolio in caso di decesso o altro grave evento, del titolare. Il Coadiutore può partecipare all'attività lavorativa, in questo caso la nomina è OBBLIGATORIA ed è soggetto inoltre alle norme previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) come i collaboratori famigliari di qualunque altra attività, ma può anche non partecipare all'attività ed essere nominato solo ai fini propri del Monopolio.

Le imprese che si avvalgono di dipendenti devono effettuare la nomina degli stessi come ASSISTENTI con apposita domanda da inviarsi all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente qualora i dipendenti effettuino gestione dei generi di monopolio o la raccolta del gioco del lotto.

E' bene ricordare che se, a fronte di verifiche da parte dell'AAMS, venisse riscontrata la presenza di altro personale non autorizzato impegnato nell'attività di vendita di generi di Monopolio e di raccolto del gioco Lotto, possono scattare importanti sanzioni amministrative.

RIFIUTI ED AMBIENTE

- CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
- Sacchetti di plastica per la spesa
- Registri pile ed accumulatori
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Ritiro apparecchiature elettriche ed elettroniche
- SISTRI: sistema informatico tracciabilità rifiuti
- Registri e formulari per rifiuti speciali
- Trasporto in proprio di rifiuti speciali NON pericolosi
- Gas fluorurati ad effetto serra
- Celle frigorifere, impianti di condizionamento ed antincendio contenenti gas fluorurati

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)

Tutte le attività commerciali, artigianali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto ditte utilizzatrici di imballaggi pieni o vuoti, devono iscriversi al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) entro un mese dall'inizio dell'attività. La pratica è molto semplice e non comporta altri adempimenti, visto che la relativa imposta è normalmente versata dalla ditta produttrice dell'imballaggio.

Particolare attenzione devono invece prestare le aziende che per qualunque motivo importano merci dall'estero in quanto di fatto importano "imballaggi pieni" sui quali non è stato versato il relativo contributo.

Essi dovranno pertanto effettuare una sorta di autodenuncia delle importazioni e quindi liquidare l'imposta dovuta.

SACCHETTI DI PLASTICA PER LA SPESA

Sono operative le sanzioni al divieto di commercializzazione dei sacchetti in plastica non conformi alle disposizioni tecniche.

Tali sanzioni sono estremamente significative e vanno da 2.500 € a 25.000€, quadruplicabili nei casi più gravi. Di seguito le caratteristiche che devono attualmente possedere i sacchi per l'asporto delle merci a seconda della categoria in cui rientrano:

- sacchi monouso biodegradabili e compostabili, conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, che devono riportare la dicitura "Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici";
- sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli sopra citati che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
 - con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento, se destinati all'uso alimentare e che devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron – per uso alimentare";
 - con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento, se non destinati all'uso alimentare e che devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso non alimentare";
- sacchi riutilizzabili composti da polimeri diversi da quelli citati al primo punto che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
 - con spessore superiore ai 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno 30 per cento, se destinati all'uso alimentare e che devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron – per uso alimentare";
 - con spessore superiore ai 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento, se non destinati all'uso alimentare e che devono riportare la dicitura "Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron – per uso non alimentare";
- sacchi riutilizzabili realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

REGISTRO PILE ED ACCUMULATORI

In virtù di quanto stabilito dal Dlgs 188/2008 e s.m.i. , i produttori (ed importatori) di pile o accumulatori – cioè chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale questo tipo di prodotti, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (ad es. anche importatori dall'estero di prodotti contenenti pile od accumulatori) – devono iscriversi in un apposito Registro nazionale.

Tale iscrizione al registro nazionale viene presentata alla Camera di Commercio competente alla quale andranno annualmente comunicati (entro il 31/03) anche i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell'anno precedente.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Tutti i "produttori" di apparecchiature elettriche ed elettroniche debbono iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dello smaltimento di tali apparecchiature.

Nella dicitura di "produttore" la normativa ricomprende chi:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio (anche solo per l'esportazione);
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato produttore se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore);
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche o elettroniche nell'ambito di una attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per cui trova applicazione l'obbligo sono tutte le apparecchiature comprese nell'elenco seguente, che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e 1500 volt per la corrente continua:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici

Tenuti all'obbligo di iscrizione al registro sono sia i "produttori" di apparecchiature destinate ad uso "domestico" che ad uso "professionale"; l'iscrizione al registro può avvenire solo in forma telematica con firma digitale, previa adesione ad un sistema collettivo di raccolta dei rifiuti nel caso di apparecchiature destinate ad uso "domestico" e comunque indicando il sistema attraverso cui si intende adempiere agli obblighi di smaltimento.

Sono previste pesantissime sanzioni per l'omessa iscrizione al registro.

Una volta iscritti occorre osservare gli ulteriori obblighi, fra cui l'invio della comunicazione annuale nei termini previsti.

RITIRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

E' in vigore l'obbligo, sanzionato in caso di inosservanza, di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, provvedendo successivamente al trasporto presso i centri di raccolta di quelli non suscettibili di reimpiego. Il ritiro può essere rifiutato nei casi di rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro oppure nei casi in cui è evidente che l'apparecchio non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi.

Le categorie di apparecchiature interessate sono moltissime: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo (es. TV, radio, ecc), apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici.

I distributori che assicurano il ritiro delle apparecchiature usate devono:

- iscriversi all'Albo nazionale Gestori Ambientali;
- informare i consumatori sulla gratuità del ritiro mediante avvisi chiari e leggibili;
- rispettare precise disposizioni in ordine ai quantitativi massimi raggruppabili, alle modalità e luoghi di raggruppamento, alla frequenza di smaltimento, al trasporto ai centri di raccolta;
- compilare lo schedario delle apparecchiature e il documento di trasporto sugli appositi modelli previsti dal Decreto.

La normativa può essere seguita, con alcune particolarità, anche dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica, sia di apparecchiature ad uso domestico che professionale, oltre che dai distributori di apparecchiature professionali.

SISTRI

Sistema Informatico Tracciabilità Rifiuti

In base alla normativa attualmente vigente e sulla base delle esclusioni, che progressivamente sono state operate anche a causa della pressante azione condotta dalle Associazioni di Impresa fra cui Confcommercio, l'obbligo di iscrizione al Sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti SISTRI è attualmente ancora previsto, fra gli altri, per:

- raccoglitori e trasportatori professionali di rifiuti speciali pericolosi
- recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi
- imprese che producono rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- imprese produttrici di rifiuti pericolosi con attività di stoccaggio autorizzata
- imprese con oltre 10 dipendenti che producono rifiuti speciali pericolosi derivanti da
 - lavorazioni industriali e artigianali
 - attività commerciali
 - demolizione e scavo
 - attività di servizio e sanitarie
 - attività agricole e agroindustriali

Non vi è invece più alcun obbligo di iscrizione al SISTRI per le imprese che producono rifiuti non pericolosi e/o pericolosi che però impiegano meno di 10 dipendenti e che gestiscono o trasportano rifiuti speciali non pericolosi.

REGISTRI E FORMULARI PER RIFIUTI SPECIALI

Registro di carico e scarico dei rifiuti

I registri di carico e scarico dei rifiuti sono attualmente obbligatori per i seguenti soggetti:

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da
 - lavorazioni industriali
 - lavorazioni artigianali
 - da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
- altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
- gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello ministeriale a vò numerato e vidimato prima dell'uso dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Le annotazioni vanno eseguite secondo le scadenze stabilite dalla normativa

Formulario di identificazione dei rifiuti

Durante il trasporto i rifiuti speciali non pericolosi (e anche per i pericolosi fino alla piena entrata in funzione del sistema SISTRI) devono essere accompagnati dall'apposito formulario di identificazione, conforme al modello ministeriale, compilato nei modi previsti. Questo vale anche per i soggetti produttori di rifiuti speciali non pericolosi non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico (ad es. per gli oli alimentari esausti).

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere

di Commercio e devono essere annotati sul registro IVA acquisti.

Il formulario di identificazione può essere emesso dal produttore/detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.

TRASPORTO IN PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Forse è opportuno ricordare che tutti i rifiuti prodotti in un esercizio commerciale o artigianale, anche se assimilati agli urbani, rappresentano dei rifiuti speciali e come tali non potrebbero essere trasportati su qualsiasi mezzo di proprietà.

Per poter effettuare il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi bisogna infatti iscriversi ad apposito Albo Gestori con procedura semplificata a condizione che il trasporto dei rifiuti costituisca un'operazione accessoria all'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

L'istanza di iscrizione, che nel caso in questione non prevede nomine del responsabile tecnico, garanzie fideiussorie, perizie, ecc. deve essere presentata solo in via telematica ed avrà una durata decennale previa corresponsione del diritto annuale di iscrizione di € 50,00.

GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

Tutte le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra devono iscriversi all'apposito Registro Telematico.

Sono tenuti all'iscrizione al registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra quanti svolgono le seguenti attività:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra
- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (sono esentati operatori che svolgessero la mera operazione di ricarica, senza che quest'ultima sia preceduta o seguita dall'azione di recupero).

CELLE FRIGORIFERE, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ANTINCENDIO CONTENENTI GAS FLUORURATI

Tutti i proprietari di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra sono obbligati alla tenuta di:

- Registro dell'apparecchiatura per gli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
- Registro del sistema per i sistemi fissi di protezione antincendio conforme al modello Ministeriale.

Vi è inoltre l'obbligo di eseguire manutenzioni periodiche.

Infine è previsto l'obbligo di presentare in via telematica entro il 31 maggio di ogni anno una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

Attenzione: i gas fluorurati sono comunemente utilizzati in tantissimi impianti di condizionamento e refrigerazione, e pertanto a scopo esemplificativo possono essere interessati tutti coloro che hanno celle frigorifere (macellai, supermercati, ingrosso frutta, panificatori, ecc.) e impianti di condizionamento (alberghi, ambienti e uffici, ecc.). Tale tipo di gas è molto utilizzato anche negli impianti antincendio.

STRUTTURE RICETTIVE

Gli albergatori ed i gestori di tutte le altre strutture ricettive, compresi B&B, possono dare alloggio solo a persone munite di carta di identità o di altro documento idoneo (passaporto - patente) e dovranno quindi inviare comunicazione elettronica o telematica alle Questure/Autorità di Pubblica Sicurezza con i dati contenuti nelle schedine entro 24 ore dall'arrivo dei clienti (o comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore).

La possibilità di recapitare le schedine in formato cartaceo non è più consentita salvo nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema WEB, nei quali si potrà utilizzare in temporanea sostituzione il Fax o la Posta Elettronica Certificata.

Ricordiamo inoltre che i responsabili delle strutture ricettive sono tenuti a comunicare i dati statistici relativi al movimento dei clienti con modalità telematica attraverso la procedura regionale MTWeb accreditandosi al sito regionale <http://servizi.veneto.eu>

Con l'entrata in vigore delle delibere di attuazione della L.R. 11/2013, i titolari delle strutture ricettive hanno dovuto procedere nei primi mesi del corrente anno con nuova richiesta di classificazione, che durerà per tutto il quinquennio successivo.

Gli Alberghi hanno quindi l'obbligo di esporre all'esterno il segno distintivo della classe assegnata.

I prezzi del pernottamento, comprensivi del costo dell'alloggio nonché dei relativi oneri e delle imposte, devono essere riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo il modulo fornito dalla Provincia.

Tale indicazione è altresì riportata su un cartellino prezzi appeso in ogni camera.

Il titolare della struttura ricettiva ha facoltà di determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l'alloggio comunque non prima delle ore 10 antimeridiane.

Copia delle licenza o della SCIA deve sempre essere esposta in modo visibile al pubblico.

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni sopra riepilogate spettano ai funzionari dei Comuni e delle Provincie.

Le strutture Alberghiere devono inoltre versare il canone speciale di abbonamento RAI il cui importo varia a seconda della classificazione e del numero di televisori installati così come il compenso annuale della SIAE (n.b. riduzione Federalberghi).

